

—————AUTENTICA FIRMA—————

L'anno duemilaotto addì dodici nel mese di dicembre (12/12/2008) in Desio e nella residenza del Consorzio Desio Brianza.—————

**Io sottoscritto, Dr. Salvatore Ferlisi**, Segretario Generale del Comune di Desio nel quale ha sede l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" costituita con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 34 del 12/12/2008, documento allegato al presente quale parte integrante e sostanziale, secondo le competenze attribuitemi dalla legge, **certifico** che le persone indicate, della cui identità personale, qualifica e poteri, io sono certo, hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce alla Convenzione qui allegata alle ore 9,30:—————


- **Comune di Bovisio Masciago**, con sede legale in Bovisio Masciago (MI), Piazza Biraghi n. 3 – cap 20030, codice fiscale 03959350152 – Partita IVA 00767730963, in persona di Giuseppina Stella, nata a Terlizzi (BA) il 30/06/1945, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco;—————
- **Comune di Cesano Maderno**, con sede legale in Cesano Maderno (MI), Piazza Arese n. 12 – cap 20031, codice fiscale 83000130159 – Partita IVA 00985710961, in persona di Paolo Vaghi, nato a Seregno (MI) il 19/06/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco;—————
- **Comune di Desio**, con sede legale in Desio (MI), Piazza Giovanni Paolo II° - cap 20031, codice fiscale 00834770158 – Partita IVA 00696660968, in persona di Giampiero Mariani, nato a Desio (MI) il 03/08/1943, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco;—————

- **Comune di Muggiò**, con sede legale in Muggiò (MI), Piazza Matteotti nr. 1 – cap 20053, codice fiscale 02965420157 – Partita IVA 00740570965, in persona di Carlo Fossati, nato a Monza (MI) il 05/04/1943, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco;—————
- **Comune di Nova Milanese**, con sede legale in Nova Milanese, Via Villoresi nr. 34 – cap 20054, codice fiscale 01731060156 – Partita IVA 00722350964, in persona di Laura Barzaghi, nata a Monza (MI) il 09/11/1954, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco;—————
- **Comune di Varedo**, con sede legale in Varedo, Via Vittorio Emanuele II° n. 1 – cap. 20039, codice fiscale 00841910151 – Partita IVA 00696980960, in persona di Sergio Daniel, nato a Monastier (TV) il 24/02/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco.

Firmato, Salvatore FERLISI, Segretario Generale Salvatore Ferlisi



Allegati: copia conforme deliberazione A.C. n. 34 del 12/12/2008, Convenzione firmata in originale e Statuto.—————



COPIA DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE N. 34 DEL 12/12/2008

---

**OGGETTO:** Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza"  
a seguito della trasformazione del Consorzio Desio-Brianza e approvazione  
dello Statuto e della Convenzione

---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE  
dell'anno duemilaotto alle ore 9.00 del 12 dicembre presso la sede del Consorzio "Desio-Brianza" di  
Desio previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  
l'Assemblea Consortile  
Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppina STELLA	SINDACO	X	
Paolo VAGHI	SINDACO	X	
Giampiero MARIANI	SINDACO	X	
Carlo FOSSATI	SINDACO	X	
Laura BARZAGHI	SINDACO	X	
Sergio DANIEL	SINDACO	X	

Componenti presenti n. 6 pari a 100 quote

Svolge le mansioni di Segretario il Dr. Salvatore Ferlisi, Segretario Generale del Comune di Desio,  
che provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano, inoltre, il Presidente del Consorzio, Dr. Giorgio Pietro Zoppellaro, il Direttore  
Generale, Dr. Dario Angelo Colombo e il Direttore dell'Area Amministrativa, Finanziaria e del  
Personale, Sig.ra Nicoletta Rossana Grazioli.

**DELIBERAZIONE A.C. N. 34 DEL 12/12/2008**

**Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" a seguito della trasformazione del Consorzio Desio-Brianza e approvazione dello Statuto e della Convenzione**

**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

VISTA la nomina a Segretario dell'Assemblea Consortile del Segretario Generale del Comune di Desio, dott. Salvatore FERLISI;

**PREMESSO CHE**

- o i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, con la costituzione del Consorzio "Desio-Brianza" nel 1982, con atto della Giunta Regionale n. 18718 in data 13/07/82, revisionato ai sensi della legge 142/1990 con atto n. 170 del 12.12.1994, aggiornato una prima volta l'1 gennaio 1999 alle nuove disposizioni di legge per gli enti pubblici e successivamente il 18.03.2008, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, hanno da tempo confermato la comune volontà di gestire in forma consortile la formazione professionale e alcuni servizi sociali rivolti alla persona, in particolare appartenenti alla disabilità (i Centri socio-educativi e/o Centri diurni per disabili, la Comunità-alloggio, il Servizio di Integrazione lavorativa).
- o nella Convenzione vigente all'art. 3, la durata dell'ente viene mantenuta in anni 50 - a partire dalla data della sua costituzione - fatte salve eventuali scadenze anticipate dettate dalla necessità di verificare la compatibilità del presente strumento giuridico-amministrativo con la realtà dei servizi attuati dall'ente consortile.
- o Il Consorzio Desio-Brianza si è sviluppato in questi anni:
  - nel sistema della formazione professionale e dell'accompagnamento al lavoro con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato, mission "originaria" del Consorzio stesso, e
  - nel sistema dei servizi sociali - nella disabilità con servizi che afferiscono all'area della residenzialità e del diurnato non solo socioassistenziale, ma anche sociosanitario e di altre nuove emergenze sociali, con servizi globalmente rivolti alla integrazione sociale, sia di accesso che di orientamento e formazione verso il lavoro.
- o Lo scenario in cui il Consorzio Desio-Brianza trova oggi la sua mission e che riguarda le due principali direttrici di azione del Consorzio è in una fase di profonda trasformazione:
  - la formazione professionale, l'orientamento e i servizi al lavoro, anche in riferimento al quadro di riforme e del livello nazionale e del livello regionale da cui sono interessate (vedi SIL e progetto regionale di accreditamento dei servizi), in cui ormai la grande prevalenza è del governo regionale in virtù della Riforma costituzionale che ha reso di fatto sua potestà esclusiva il legiferare nelle materie in oggetto.
  - i servizi alla persona, già gestiti dall'ente in particolare nell'area Disabili, che si inseriscono in un sistema di welfare locale in cui l'Ambito distrettuale di Desio risulta opportunamente coincidente con il bacino territoriale del Consorzio; sistema di welfare che risulta allo stesso modo ancor più interessato, dopo la legge quadro 328 del 2000 e la successiva legge regionale 3 del 2008, da forti spinte verso processi di gestione

**Certificato Settore EA37,38 - Formazione Professionale, Orientamento e Integrazione Lavorativa**

via Galeno, 45 - 20033 Desio (MI)  
Tel. **0362.39171** - Fax **0362.391720** - E-mail [informazioni@codebri.mi.it](mailto:informazioni@codebri.mi.it)  
C.F. 91005610158 - P.I. 00988950960

associata intercomunale di funzioni, interventi e servizi sociali, nonché sociosanitari, nella direzione di un miglioramento della qualità delle risposte per i cittadini.

- gli organi del Consorzio Desio-Brianza si sono posti già dal 2005 il problema della trasformazione della forma giuridica dell'ente, e che nel corso di questi anni si è man mano addivenuti alla decisione di optare per la forma della Azienda speciale consortile al fine di rispondere ad alcune esigenze diverse:
  - l'obbligo discendente dalle normative regionali della Formazione Professionale e del Lavoro, (LL.RR. 22 e 19) che pongono al 31 dicembre 2008 la data ultima, oltrepassata la quale con l'attuale forma di Consorzio di funzioni non sarebbero più consentiti l'accREDITamento dei servizi di FP e del Lavoro, in quanto la attuale forma non è caratterizzata da personalità giuridica, autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ottenibile invece con la forma Azienda speciale;
  - l'esigenza di non perdere il posizionamento strategico conquistato con credibilità in questi anni nel contesto territoriale della Provincia di Milano e nel territorio della Brianza con la propria offerta variegata, consentendo al Consorzio anche di collocarsi a pieno titolo e con la propria identità come soggetto protagonista nella costituzione della nuova Provincia di Monza-Brianza
  - la possibilità di operare più liberamente al servizio delle esigenze dei Comuni e con spunti di maggiore efficienza pur mantenendo una governance pubblica attraverso l'Assemblea consortile, competente nella determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda stessa e ad approvarne gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza e verificarne i risultati di gestione.

VISTE infatti le proprie Deliberazioni in merito, e precisamente:

- n. 05 del 15/06/2005 “Rinnovare e qualificare il centro di formazione territoriale: presentazione progetto”;
- n 11 del 28/09/2005 Progetto C1 “Rinnovare e qualificare il centro di formazione territoriale” – Azione 1 “verifica dei modelli istituzionali”: presentazione studio di fattibilità”;
- n. 16 del 24/11/2005 Progetto C1 “Rinnovare e qualificare il centro di formazione territoriale” – Azione 1 verifica dei modelli istituzionali: discussione in merito allo studio di fattibilità;
- n. 11 del 26/06/2006 “Presentazione bozza nuovo Statuto e convenzione”, con cui Convenzione e Statuto venivano aggiornati secondo le indicazioni del TUEL e, in particolare lo Statuto, con la previsione di modalità organizzative più moderne e consone ad un'azienda pubblica consortile che opera per conto dei Comuni associati, ma anche sul libero mercato;
- n. 05 del 22/02/2007 ad oggetto: “Indicazioni sulla forma istituzionale dell'ente”.

CONSIDERATO che il percorso indicato con la Deliberazione citata n. 05 del 22/02/2007 si interrompeva, causa l'aggravarsi della malattia e la successiva scomparsa del Direttore, dott. Pollastri, e si rimandava quindi la prosecuzione alla nomina di un nuovo Direttore, avvenuta nel gennaio 2008, con l'incarico al dott. Dario A. Colombo.

VISTA la nomina del nuovo Direttore Generale, cui il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 24 gennaio c.a. assegnava quale obiettivo strategico prioritario dell'anno 2008 la trasformazione della forma giuridica dell'Ente da Consorzio di Comuni ad Azienda speciale consortile, precisando che la trasformazione dovesse essere operativa dal mese di gennaio 2009;

VISTA la propria Deliberazione n. 6 del 22/02/2008 "Trasformazione del Consorzio in Azienda consortile: programma lavori", con cui si approvava il programma lavori predisposto dallo stesso Direttore Generale con relativo cronoprogramma;

VISTA la propria Deliberazione n. 23 del 26/09/2008 "Presentazione bozze nuova convenzione e atti fondamentali e approvazione del procedimento conclusivo per la trasformazione del Consorzio Desio-Brianza da Consorzio di funzioni ad Azienda Speciale Consortile";

VISTA la propria Deliberazione n. 27 del 14 novembre 2008 "Approvazione atti fondamentali per la trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile", con la quale si sono approvati gli atti fondamentali, così come sono emersi dalle risultanze delle sedute delle Commissioni consiliari stesse, riunitesi in forma singola nei diversi Comuni e in seduta congiunta alla presenza degli organi del Consorzio nelle date del 20 ottobre alle ore 18.00, 3 e 11 novembre 2008 c/o la Sala consiliare del Comune di Desio alle ore 20.30 e con cui l'Assemblea consortile procede ad inviare agli Enti consorziati la documentazione approvata, per la definitiva approvazione ai sensi di legge nei singoli Consigli Comunali.

VISTE le Delibere dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati che hanno approvato in bozza gli atti fondamentali come di seguito:

- o Bovisio Masciago - n. 38 del 27/11/2008,
- o Cesano Maderno - n. 69 del 02/12/2008,
- o Desio - n. 95 del 26/11/2008,
- o Muggiò - n. 52 del 28/11/2008,
- o Nova Milanese - 88 del 29/11/2008,
- o Varedo - n. 62 del 28/11/2008;

RITENUTO con la presente Deliberazione di approvare la Convenzione e lo Statuto, come già approvati da ciascun Comune, al fine di procedere alla costituzione della Azienda speciale consortile denominata "Consorzio Desio-Brianza" fra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, ai sensi del D. Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), del DPR 902/86 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali), attraverso la trasformazione dell'attuale Consorzio;

## DATO ATTO CHE

- o la Convenzione che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto è composta da 7 articoli;
- o lo Statuto dell'Azienda che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto è composto da 20 articoli;
- o l'Azienda inizierà il suo operato per la gestione dei servizi attualmente gestiti dal Consorzio dal 1° gennaio 2009 e contestualmente subentrerà nella titolarità del patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi del preesistente Consorzio;
- o l'Azienda dispone, ai sensi della Convenzione che si approva, di un Fondo di dotazione che viene stabilito in € 10.000;
- o risulta necessario dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale in qualità di legale rappresentante dell'Azienda a compiere tutti gli atti necessari per l'iscrizione dell'Azienda nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

VISTI gli artt. 31, 113 bis e 114 del D. Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);

VISTO altresì il DPR 902/86 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) che disciplina il funzionamento delle aziende strumentali degli enti locali, anche consorziali, per quanto non superato da disposizioni normative successivamente intervenute;

VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile

VISTO il parere tecnico richiesto dal D. Lgs. n. 267/00 art. 49, apposto di seguito:

- parere tecnico  positivo  negativo

Il Direttore Generale  
f.to Dario Angelo Colombo

CON quote favorevoli n. 100, contrari 0, astenuti 0 espressi legalmente dalle 100 quote presenti e votanti,

## DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di costituire l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" attraverso la trasformazione dell'attuale Consorzio Desio-Brianza;

2. di approvare la Convenzione che si compone di 7 articoli e lo Statuto dell'Azienda che si compone di 20 articoli qui allegati quali parti integranti e sostanziali;
3. che l'Azienda Speciale Consortile inizierà il suo operato per la gestione dei servizi attualmente gestiti dal Consorzio dal 1° gennaio 2009 e contestualmente subentrerà nella titolarità del patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi del preesistente Consorzio;
4. di dare atto che ai sensi della nuova Convenzione, il Fondo di dotazione della nuova Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" è stabilito in € 10.000;
5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale in qualità di legale rappresentante dell'Azienda a compiere tutti gli atti necessari per l'iscrizione dell'Azienda nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00, con quote favorevoli 100, astenuti n. 0, contrari n. 0 resi legalmente dalle 100 quote presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**  
f.to Dr. Sergio TOGNELLA

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dr. Salvatore FERLISI



Copia conforme all'originale (composta da 6 pagine), in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_ 18 dicembre 2008 \_\_\_\_\_

**Il Segretario**  
**(Dr. Salvatore FERLISI)**



# CONVENZIONE

Fra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, con la costituzione del Consorzio "Desio-Brianza" nel 1982, con atto della Giunta Regionale n. 18718 in data 13/07/82, revisionato ai sensi della legge 142/1990 con atto n. 170 del 12.12.1994, aggiornato una prima volta l'1 gennaio 1999 alle nuove disposizioni di legge per gli enti pubblici e successivamente il 18.03.2008, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, hanno da tempo confermato la comune volontà di gestire in forma consortile, i servizi di formazione professionale, orientamento e servizi al lavoro, servizi alla persona, sia socioassistenziali che sociosanitari in particolare nell'area Disabili, altri servizi socioculturali ed educativi, sulla base delle disposizioni regionali e provinciali in materia.

Con la presente Convenzione i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, confermando la comune volontà di gestire in forma consortile i servizi ad oggi gestiti, intendono approvare la trasformazione della natura giuridica dell'ente da Consorzio di funzioni o Consorzio-ente, cui si applicano le norme previste per gli enti locali, a Consorzio-azienda, cui si applicano invece le norme previste per le aziende speciali.

**ART. 1** - L'Azienda speciale Consortile, che si costituisce, è dotata di uno Statuto che ne regola l'assetto istituzionale, amministrativo e finanziario.

**ART. 2** - La durata dell'ente è mantenuta in anni 50 - a partire dalla data della sua costituzione - fatte salve eventuali scadenze anticipate dettate dalla necessità di verificare la compatibilità del presente strumento giuridico-amministrativo con la realtà dei servizi attuati dall'ente consortile.

**ART. 3** - Fra l'Azienda speciale Consortile e i Comuni aderenti, titolari delle funzioni e committenti, è mantenuto un costante livello di indirizzo, di concertazione e di negoziazione sia tramite le riunioni degli organi collegiali istituzionali, sia tramite lo scambio di atti e di informazioni che si ritenessero reciprocamente utili, sia tramite collegamenti telematici.

**ART. 4** - L'Azienda speciale Consortile deve trasmettere ai Comuni aderenti gli atti fondamentali previsti dalla normativa in vigore e, su richiesta dei Comuni aderenti, ogni altro atto assunto dai suoi organi.

**ART. 5** - Gli Enti aderenti partecipano alle spese generali dell'Azienda speciale Consortile con un importo annuo per abitante, facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e determinando l'esatto importo tramite il Piano programma.




## **ART. 5 bis**

1) In sede di costituzione dell'Azienda il fondo di dotazione iniziale ammonta a 10.000 (diecimila/00) Euro.

2) Negli anni successivi al primo esercizio la quota di ogni Ente consorziato sarà ricalcolata come segue:

- a. il 30% del fondo di dotazione sarà attribuito in proporzione agli abitanti di ogni comune, facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. il 70% del fondo di dotazione sarà attribuito proporzionalmente all'impegno finanziario, assunto da ciascuno per i servizi effettivamente resi, desunto dall'ultimo Conto Consuntivo approvato.

Il criterio della popolazione si intende valido solo per i soci che siano Comuni. In caso di adesione all'azienda di soci diversi dai Comuni si utilizzerà il solo criterio degli impegni finanziari.



3) Ogni Ente non potrà disporre di meno del 5% e più del 49% delle quote.

**ART. 5 ter** - In caso di ingresso nell'Azienda di un nuovo ente, si procederà all'incremento del fondo di dotazione iniziale (euro 10.000) di una somma pari alla quota percentuale più bassa detenuta dagli enti partecipanti. L'ente che entra a far parte dell'Azienda verserà una somma pari al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato moltiplicato per la percentuale sopra dettagliata. Negli anni successivi la quota sarà ricalcolata come previsto all'articolo 5 bis commi 2 e 3.

**ART. 6** - I Comuni aderenti, secondo le rispettive disponibilità, confermano l'assegnazione all'Azienda speciale Consortile di idonei locali, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

**ART. 7** - La gestione delle attività e dei servizi di cui alla presente convenzione resta improntata al rispetto degli indirizzi tracciati dalla Regione Lombardia e delle normative da essa emanate, nonché al rispetto dei piani attuativi della Regione e della Provincia e nell'ambito degli indirizzi dei Comuni proprietari e committenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Desio, 12/12/2008

Per il Comune di Bovisio Masciago  
Il Sindaco Sig.ra Giuseppina Stella



*[Handwritten signature]*

Per il Comune di Cesano Maderno  
Sindaco Sig. Paolo Vaghi



IL SINDACO  
Paolo Vaghi

Per il Comune di Desio  
Sindaco Sig. Giampiero Mariani



*[Handwritten signature]*

Per il Comune di Muggiò  
Sindaco Sig. Carlo Fossati



*[Handwritten signature]*

Per il Comune di Nova Milanese  
Sindaco Sig.ra Laura Barzaghi



*[Handwritten signature]*

Per il Comune di Varedo  
Sindaco Sig. Sergio Daniel



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

***Statuto***  
***dell'Azienda Speciale Consortile***  
***"Consorzio Desio-Brianza"***

approvata con Deliberazione Assemblea Consortile n. 34 del 12/12/2008



SOMMARIO

<b>Titolo I: Costituzione, finalità, sedi, durata e patrimonio dell'Azienda .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Costituzione.....	3
Art. 2 Enti Consorziati.....	3
Art. 3 Finalità dell'Azienda .....	3
Art. 4 Sedi dell'Azienda .....	4
Art. 5 Durata dell'Azienda.....	4
Art. 6 Patrimonio dell'Azienda.....	5
<b>Titolo II: Gli organi dell'azienda.....</b>	<b>6</b>
Capo I: Nozioni generali.....	6
Art. 7 Gli organi.....	6
Capo II: L'Assemblea consortile .....	6
Art. 8 Natura, composizione, sede e durata .....	6
Capo III: Il Consiglio di amministrazione .....	7
Art. 9 Natura, composizione, nomina, sede, durata .....	7
Art. 10 Presidente del Consiglio di amministrazione.....	7
Art. 11 Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione .....	7
Capo IV: Il Direttore generale .....	8
Art. 12 Modalità di nomina, compiti e status giuridico .....	8
Capo V: Il Revisore dei conti.....	8
Art. 13 Revisore dei conti .....	8
<b>Titolo III: Personale.....</b>	<b>9</b>
Art. 14 Struttura organizzativa.....	9
Art. 15 Uffici e personale .....	9
<b>Titolo IV: Gestione Economico-Finanziaria.....</b>	<b>9</b>
Art. 16 Sistema di bilancio .....	9
Art. 17 Controllo strategico e di gestione .....	10
<b>Titolo V – Norme finali e transitorie .....</b>	<b>10</b>
Art. 18 Personale con contratto a tempo indeterminato .....	10
Art. 19 Rapporti giuridici attivi e passivi.....	10
Art. 20 Proroga del Consiglio di Amministrazione .....	10

## **Titolo I: Costituzione, finalità, sedi, durata e patrimonio dell'Azienda**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

1. Fra i Comuni di: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo - ai sensi del D. Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), del DPR 902/86 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) e della Convenzione approvata da ciascun comune, come previsto dall'art. 30 del TUEL, è costituita un'azienda speciale consortile denominata "Consorzio Desio-Brianza" (di seguito definita "Azienda").
2. L'Azienda è ente strumentale degli Enti aderenti alla Convenzione ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Nel rispetto dell'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai correlati regolamenti interni di funzionamento.

### **Art. 2**

#### **Enti Consorziati**

1. Fanno parte dell'Azienda gli Enti di cui all'art. 1, c. 1 del presente Statuto.
2. Gli Enti consorziati, nell'ambito della loro autonomia e nel rispetto dei principi di volontarietà e di solidarietà tra enti, conferiscono funzioni e servizi all'Azienda in base ai principi costituzionali di sussidiarietà (la generalità delle funzioni amministrative deve essere trasferita in capo ai Comuni, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio ad un livello più ampio), differenziazione (la distribuzione delle funzioni deve essere fatta in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche territoriali e strutturali degli enti) ed adeguatezza (la gestione dei servizi – per essere efficace ed efficiente – deve svolgersi in "ambiti territoriali ottimali", vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni).
3. Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dei servizi dell'Azienda ad altri Enti, l'Assemblea consortile delibera sulle richieste d'ammissione degli stessi.
4. Le quote di partecipazione alla spesa degli Enti consorziati sono determinate secondo le modalità ed i coefficienti di valore previsti nella Convenzione.
5. Gli Enti Consorziati erogano, secondo le modalità previste nella Convenzione e nei Contratti di servizio, contributi fissi e/o variabili.
6. Gli Enti aderenti all'Azienda possono da essa recedere prima della scadenza prevista previa comunicazione del recesso all'Assemblea consortile, da effettuarsi entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il recesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo, coincidente con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.
7. La liquidazione della quota spettante all'Ente recedente sarà calcolata dal Consiglio di Amministrazione alla data del recesso e verrà effettuata all'atto dello scioglimento dell'Azienda.
8. L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti a medio - lungo termine.
9. Gli eventuali beni conferiti saranno restituiti quando le obbligazioni saranno soddisfatte e comunque non potranno eccedere il valore proporzionale delle quote di partecipazione all'Azienda che sarebbe spettato al ricevente sulla base dei valori di bilancio, qualora l'Azienda si fosse sciolta alla data del recesso.

### **Art. 3**

#### **Finalità dell'Azienda**

1. L'Azienda concorre al perseguimento dei seguenti scopi:
  - a) la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima formazione, alla formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, all'orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di

- attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all'orientamento professionale, all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione;
- b) la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. L'Azienda non ha fini di lucro e, nella erogazione di servizi e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si ispira ai principi di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
  3. L'Azienda, nel rapporto con i cittadini del territorio di riferimento e in specie con i fruitori dei propri servizi e attività, si ispira ai principi di centralità della persona, libertà di scelta, personalizzazione dei percorsi e degli interventi, partecipazione, continuità, innovazione e valutazione della qualità continua nelle prestazioni.
  4. L'Azienda eroga servizi e attività in particolare nell'area della Formazione professionale, dell'Orientamento e del Lavoro e nell'area dei Servizi alla persona, in particolare servizi diurni, semiresidenziali, residenziali e territoriali rivolti alle persone disabili e alle loro famiglie.
  5. L'Azienda potrà altresì gestire altri servizi sociali, educativi, culturali e simili che gli Enti decidessero di affidarle.
  6. L'Azienda si situa nel sistema pubblico della Formazione Professionale e del Lavoro e le sue finalità sono correlate alla programmazione regionale, alla cui definizione l'Azienda concorre, per quanto di competenza, in accordo con le Province competenti per territorio.
  7. L'Azienda si situa nel sistema pubblico del Welfare locale, socioassistenziale e sociosanitario, e le sue finalità sono correlate alla programmazione regionale, provinciale e comunale, alla cui definizione l'Azienda concorre, per quanto di competenza, in accordo con la ASL e i Comuni competenti per territorio.
  8. L'Azienda nella realizzazione e gestione dei propri scopi sociali, potrà costituire o partecipare a società, associazioni o fondazioni con finalità simili ovvero stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni pubblici e/o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 4**

##### **Sedi dell'Azienda**

1. L'Azienda ha la propria sede legale in Desio, all'indirizzo risultante all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Le attività si svolgono presso la sede legale dell'Azienda e presso eventuali sedi operative dislocate nel territorio degli Enti consorziati.

#### **Art. 5**

##### **Durata dell'Azienda**

1. L'azienda ha durata sino al 31/12/2032.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. A tale fine l'Assemblea consortile nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione del patrimonio dell'Azienda.
3. È facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi entro i sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 6**  
**Patrimonio dell'Azienda**

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili;
  - b) dalle quote conferite dagli Enti in sede di costituzione, ovvero di incremento del fondo di dotazione secondo le modalità previste dalla Convenzione;
  - c) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
  - d) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
  - e) da ogni diritto che venga devoluto all'Azienda o acquisito dall'Azienda stessa.



## **Titolo II: Gli organi dell'azienda**

### **Capo I: Nozioni generali**

#### **Art. 7 Gli organi**

1. Gli organi dell'Azienda si articolano in tre distinte tipologie:
  - a) organi di indirizzo e controllo;
  - b) organi di gestione;
  - c) organi di revisione economico-finanziaria.
2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:
  - a) l'Assemblea consortile;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

### **Capo II: L'Assemblea consortile**

#### **Art. 8 Natura, composizione, sede e durata**

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo strategico dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa. Nella sua prima seduta elegge nel suo seno un Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica 5 anni dalla sua elezione e decade al venir meno della propria carica presso l'Ente di appartenenza. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questo viene sostituito dal componente dell'Assemblea consortile più anziano di età.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci/Presidenti, o dei loro delegati.
4. I Sindaci/Presidenti possono delegare, per gli scopi di cui al comma 2, assessori, consiglieri comunali/provinciali, consiglieri d'amministrazione dei rispettivi Enti di appartenenza.
5. I rappresentanti durano in carica quanto il loro mandato di amministratori presso gli Enti di appartenenza e decadono con esso.
6. Gli Enti consorziati, nel termine di giorni quarantacinque dalla elezione dei loro organi di governo, comunicano all'Azienda il nominativo del proprio rappresentante.
7. Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, nei trenta giorni successivi, convoca la prima seduta dell'Assemblea per il suo insediamento. A parità di quote, l'Assemblea è convocata dal rappresentante più anziano d'età.
8. Le ulteriori modalità di insediamento, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento degli organi dell'Azienda.
9. L'Assemblea consortile è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote assegnate agli Enti, così come definite nella Convenzione, e di almeno il 50% dei soci.
10. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza delle quote presenti, con il voto favorevole di almeno 3 soci
11. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei 2/3 delle quote assegnate.

### Capo III: Il Consiglio di amministrazione

#### Art. 9

##### Natura, composizione, nomina, sede, durata

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) o da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. L'esatto numero dei componenti è deliberato dall'Assemblea consortile all'inizio del mandato del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea. La scelta dei componenti viene effettuata all'interno di una rosa di candidati proposti dagli Enti aderenti. Ogni Ente può proporre fino a due candidati, secondo le modalità di scelta proprie di ogni ente. I candidati debbono comunque possedere competenza amministrativa, esperienza settoriale e piena disponibilità all'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Ogni componente del Consiglio di amministrazione può mantenere la carica per sole due nomine, anche non consecutive.
6. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione:
  - a) gli amministratori in carica (Sindaci/Presidenti, Assessori, Presidenti del consiglio, Consiglieri comunali) ed i Revisori dei conti degli Enti aderenti all'Azienda;
  - b) i dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale degli Enti aderenti all'Azienda, con contratto a termine, a tempo indeterminato o part time;
  - c) il personale degli Enti aderenti all'Azienda con rapporto di lavoro parasubordinato;
  - d) coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
  - e) i consulenti dell'Azienda e degli Enti consorziati con incarichi in essere.
7. Valgono per il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione la normativa vigente e, ove presente, il regolamento degli organi dell'Azienda.
8. Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono e prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri nominati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
9. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, previamente autorizzate, un'indennità di carica omnicomprensiva deliberata dall'Assemblea entro i seguenti limiti massimi:
  - a) Presidente: 50% dell'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune più popoloso aderente all'Azienda;
  - b) Consiglieri: 40% dell'indennità di carica del Presidente.

#### Art. 10

##### Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea unitamente allo stesso e con votazione separata, a maggioranza assoluta delle quote presenti, ed esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente e, ove presente, dal regolamento degli organi dell'Azienda.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente dell'Azienda e, in tale veste, assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.
3. In caso di assenza, dimissioni o revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione le sue funzioni sono assunte da consigliere più anziano d'età.

#### Art. 11

##### Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti il Consiglio contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione o dei nuovi consiglieri.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea consortile:
  - a) al verificarsi delle cause di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente Statuto;
  - b) per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.
4. Per la revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### **Capo IV: Il Direttore generale**

##### **Art. 12**

##### **Modalità di nomina, compiti e status giuridico**

1. Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. I compiti del Direttore Generale sono quelli previsti dalla normativa vigente e, ove presente, dal Regolamento degli organi.
3. In particolare, sono attribuite al Direttore Generale le funzioni di:
  - a) governance tecnica;
  - b) pianificazione, programmazione e controllo;
  - c) organizzazione e gestione delle risorse umane;
  - d) comunicazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda senza diritto di voto. In tali sedi svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.
5. Il Direttore Generale viene nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di avviso pubblico, ai sensi della normativa vigente. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale dei dirigenti Enti locali.

#### **Capo V: Il Revisore dei conti**

##### **Art. 13**

##### **Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al Revisore spetta un compenso, stabilito con la delibera di nomina, nel limite massimo di un quarto di quello del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune più popoloso aderente all'Azienda.
3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

### **Titolo III: Personale**

#### **Art. 14 Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.
3. La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.
4. I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti:
  - a) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
  - b) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
  - c) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
  - d) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

#### **Art. 15 Uffici e personale**

1. L'Azienda ha propri servizi per il funzionamento dei quali si può avvalere di personale:
  - a) proprio;
  - b) degli Enti consorziati;
  - c) esterno.
2. Apposito regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi dispone le modalità di accesso agli impieghi, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nonché l'organizzazione dei servizi, improntata al principio della massima flessibilità.
3. Al trattamento economico del personale dell'Azienda, si applicano le norme previste dai contratti regolanti il comparto del pubblico impiego, regioni-enti locali.
4. Per quanto riguarda il trattamento giuridico si rimanda a quanto definito nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
5. Ai fini previdenziali si applica la normativa vigente per le aziende speciali.

### **Titolo IV: Gestione Economico-Finanziaria**

#### **Art. 16 Sistema di bilancio**

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
  - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. Tale piano deve comprendere: le finalità triennali dell'Azienda, i livelli previsti di erogazione dei servizi, il piano triennale degli investimenti e le modalità del loro finanziamento; le politiche tariffarie, le politiche del personale e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi;
  - b) il bilancio economico di previsione pluriennale, suddiviso per singoli programmi e ove possibile per progetti. Tale piano indica gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento, prevede i costi ed i proventi della gestione distinti per singoli esercizi. Deve essere coerente con quanto contenuto nel

- piano programma. È scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma. Viene approvato insieme al bilancio economico di previsione annuale;
- c) il bilancio economico di previsione annuale, redatto entro il 31 dicembre di ogni anno secondo lo schema approvato con decreto ministeriale (DM 26 aprile 1995). Al bilancio vanno allegati: il programma degli investimenti, il riassunto dei dati del conto consuntivo precedente, la tabella numerica del personale, il prospetto del fabbisogno di cassa, una relazione illustrativa dei costi e dei ricavi;
  - d) il conto consuntivo, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Al conto consuntivo sono allegati la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di revisione.
3. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
  4. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.
  5. Il regolamento di contabilità, ove presente, specifica ulteriormente i contenuti normativi in materia di sistema di bilancio e di relativa gestione.

#### **Art. 17**

##### **Controllo strategico e di gestione**

1. L'Azienda prevede una forma appropriata di controllo, al fine di verificare:
  - a) i risultati ottenuti;
  - b) la capacità di entrata e di spesa;
  - c) i proventi acquisiti;
  - d) i costi sostenuti;
  - e) indicatori di efficacia, espressi in termini di qualità ed equità dei servizi.

#### **Titolo V – Norme finali e transitorie**

#### **Art. 18**

##### **Personale con contratto a tempo indeterminato**

1. Al personale che alla data di trasformazione del Consorzio-Ente in Azienda Speciale Consortile si trovi in servizio con contratto a tempo indeterminato, è fatta salva la possibilità di accedere alle procedure di mobilità fra l'Azienda e gli Enti consorziati.
2. Nei limiti delle disposizioni normative vigenti e dell'organizzazione dei singoli Enti, gli Enti consorziati stessi si impegnano, in caso di scioglimento dell'Azienda, ad assorbire il personale dipendente, di cui al comma precedente, in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Ente, alla data di scioglimento.

#### **Art. 19**

##### **Rapporti giuridici attivi e passivi**

1. L'Azienda speciale consortile "Consorzio Desio-Brianza" subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del pre-esistente Consorzio-Ente "Consorzio Desio-Brianza".

#### **Art. 20**

##### **Proroga del Consiglio di Amministrazione**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio-Ente in carica al momento della sottoscrizione del presente Statuto si intendono automaticamente prorogati nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda.